

## STATUTO

### 1 DENOMINAZIONE

È costituita una società per azioni denominata: **Kedrion S.p.A.** (la "Società").

### 2 SEDE

**2.1** La Società ha sede in Barga (Lucca).

**2.2** Con deliberazione del consiglio di amministrazione, possono essere istituite, trasferite e soppresse in Italia e/o all'estero filiali, succursali, uffici, rappresentanze, agenzie, depositi e dipendenze di ogni genere.

### 3 OGGETTO

**3.1** La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività, anche per il tramite di società controllate:

(a) ricerca, sviluppo, produzione, acquisto, vendita e commercializzazione in ogni forma di prodotti biologici, chimici, chimico farmaceutici, strumenti per analisi e in genere di tutti i prodotti destinati alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie e al mantenimento della salute e del benessere di uomini e animali, quali, a titolo meramente esemplificativo: sieri, vaccini, plasma, emoderivati, specialità farmaceutiche, prodotti alimentari e dietetici, cosmetici, diagnostici e apparecchiature strumentali per analisi, presidi medico chirurgici, galenici, attrezzature e materiali di uso sanitario;

(b) acquisto e vendita in qualità di grossista, lavorazione e trasporto anche per conto di terzi, dei prodotti sopra indicati;

(c) fornitura di prestazioni intellettuali e manuali di servizi sia tecnici che amministrativi a favore di imprese, con espressa esclusione di tutte le attività che per legge siano riservate a professionisti iscritti ad appositi albi e o per le quali non sia ammesso l'esercizio di attività nella forma di società di capitali.

La Società potrà altresì svolgere le seguenti attività:

(a) l'assunzione e il trasferimento di interessenze e partecipazioni in imprese o società già costituite o da costituirsi, sia in Italia che all'estero, non necessariamente aventi oggetto sociale analogo o connesso a quanto previsto al precedente paragrafo 3.1, purché per la misura e per l'oggetto della partecipazione, non risulti sostanzialmente modificato il presente oggetto sociale;

(b) la partecipazione alla costituzione l'adesione a consorzi, fondazioni, associazioni anche non riconosciute operanti nel settore della ricerca scientifica o in altri settori se la partecipazione o l'adesione siano ritenute necessarie od opportune dall'organo amministrativo.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Società potrà inoltre, sia in Italia che all'estero:

(a) assumere e concedere rappresentanze e depositi, concorrere ad appalti, forniture e gare di enti pubblici e privati;

(b) acquistare, vendere, permutare e locare, laboratori scientifici, officine, stabili strutture sanitarie in genere;

(c) acquistare e vendere brevetti, formule, tecnologie e beni immateriali in genere, assumere e concedere licenze;

(d) compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale e finanziaria, mobiliare e immobiliare, che l'organo amministrativo riterrà opportuna nell'interesse della Società, concedere e ricevere prestiti, prestare avalli e fidejussioni verso terzi e per conto di terzi, costituire pegni e concedere ipoteche su beni di proprietà sociale al fine di garantire obbligazioni verso terzi anche di società controllate o partecipate in via diretta o indiretta, al solo fine dell'attuazione dell'oggetto sociale e comunque non nei confronti del pubblico e senza raccolta di risparmio tra il pubblico ovvero l'esercizio del credito ai sensi di legge.

In ogni caso, alla Società è espressamente inibito l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento ai sensi di legge e ogni qualsiasi altra attività riservata dalle leggi vigenti agli iscritti negli albi professionali o comunque sottoposta per legge a particolari autorizzazioni o abilitazioni.

### 4 DURATA

**4.1** La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea dei Soci.

## **5 ADESIONE ALLO STATUTO. COMUNICAZIONI E DOMICILIO**

- 5.1** La titolarità anche di una sola Azione comporta l'adesione al presente Statuto e alle delibere dell'assemblea dei soci prese in conformità alla legge e al presente Statuto.
- 5.2** Le comunicazioni da inviare a Soci, amministratori e/o sindaci della Società, ai sensi del presente Statuto o comunque in relazione al rapporto sociale, dovranno essere effettuate per iscritto a mezzo PEC, lettera raccomandata A.R. o corriere espresso presso il domicilio, l'indirizzo PEC (ove posseduto) o gli altri recapiti che risultano, quanto ai Soci, dal libro dei Soci al momento dell'invio delle comunicazioni; in mancanza, i Soci si considereranno per ogni effetto utile ai fini del presente Statuto domiciliati presso l'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese; e, quanto ad amministratori e sindaci, si considereranno per ogni effetto utile ai fini del presente Statuto i recapiti comunicati alla Società. A parziale deroga di quanto sopra, nei casi di cui agli Articoli 12 (Convocazione dell'assemblea dei soci) e 19 (Convocazione del consiglio di amministrazione) le convocazioni possono essere trasmesse a ciascun destinatario a mezzo posta elettronica ordinaria con avviso di ricevimento presso i recapiti rispettivamente comunicati alla Società.

## **6 CAPITALE SOCIALE**

- 6.1** Il capitale sociale è di Euro 60.453.901,00 (sessantamilioniquattrocentocinquantemilanovecentouno/00), suddiviso in numero 60.453.901 (sessantamilioniquattrocentocinquantemilanovecentouno) Azioni aventi valore nominale pari a 1,00 (uno/00) euro ciascuna, interamente sottoscritto e versato.
- 6.2** Possono essere conferiti a favore della Società tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica e conferibili ai sensi di legge e, in particolare, danaro, beni in natura e crediti.
- 6.3** Le Azioni possono essere attribuite ai Soci anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante l'emissione di Azioni aventi diritti diversi da quelli delle categorie di Azioni già emesse.
- 6.4** Possono essere emesse obbligazioni, anche convertibili in Azioni, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente Statuto.

## **7 AZIONI**

- 7.1** Tutte le Azioni conferiscono uguali diritti patrimoniali e amministrativi.
- 7.2** Le Azioni sono nominative e sono rappresentate da certificati azionari. Le Azioni sono indivisibili; in caso di comproprietà si applicano le disposizioni di legge.
- 7.3** I versamenti sulle Azioni sono richiesti dal consiglio di amministrazione nei termini e modi da esso ritenuti convenienti.

## **8 DIRITTO DI RECESSO**

- 8.1** I Soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge. Non spetta il diritto di recesso ai Soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni aventi ad oggetto (i) la proroga del termine di durata della Società, indipendentemente dalla durata di tale proroga, nonché (ii) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.
- 8.2** Il diritto di recesso è esercitato dal Socio con lettera raccomandata A.R. o PEC da inviarsi al consiglio di amministrazione della Società entro 15 (quindici) giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso o, negli altri casi, dal momento in cui il Socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.
- 8.3** Le Azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso deve essere esercitato dal Socio recedente per l'intera partecipazione posseduta.
- 8.4** Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo d'efficacia, se la Società entro 90 (novanta) giorni revoca la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società. Per la liquidazione della partecipazione, relativi termini e modalità, vale il disposto di cui all'articolo 2437-ter del Codice Civile.

## **9 TRASFERIMENTI**

- 9.1** Le Azioni non sono trasferibili fino al 31 agosto 2024. Successivamente si potranno trasferire liberamente.

## **10 DECISIONI DEI SOCI**

**10.1** I Soci decidono sulle materie loro riservate dalla Legge e dal presente Statuto.

## **11 PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE**

**11.1** Le decisioni dei Soci sono adottate mediante deliberazione assembleare, constatate da verbale redatto dal segretario designato dall'assemblea dei soci e sottoscritto dal presidente e dal medesimo segretario; nei casi di Legge e/o quando il consiglio di amministrazione o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale è redatto da un notaio; in tal caso non è richiesta l'assistenza del segretario.

**11.2** L'assemblea dei soci è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza, rinuncia o impedimento, dal vice-presidente e, in caso di assenza, rinuncia o impedimento anche di quest'ultimo, dalla persona designata dagli intervenuti a maggioranza assoluta delle Azioni aventi diritto di voto presenti in assemblea.

**11.3** È ammessa la possibilità che le assemblee dei soci si svolgano, anche esclusivamente, con interventi dislocati in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei Soci; in tal caso è necessario che:

- (i) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione ad intervenire di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

**11.4** L'assemblea dei soci si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

## **12 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

**12.1** L'assemblea dei soci è convocata dal consiglio di amministrazione o da un qualsiasi membro del consiglio di amministrazione nel comune dove ha sede la Società oppure altrove, purché in Italia, in altro Paese dell'Unione Europea, nel Regno Unito o in Svizzera, mediante avviso, ricevuto dai Soci, dagli amministratori e dai sindaci effettivi della Società (se nominati) per mezzo di lettera raccomandata A.R., PEC e/o posta elettronica con avviso di ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea dei soci, contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'assemblea dei soci, nonché i riferimenti o i link multimediali ai fini del collegamento in audio e/o video conferenza.

**12.2** L'assemblea deve inoltre essere convocata senza ritardo quando lo richieda il collegio sindacale.

## **13 ASSEMBLEA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO**

**13.1** L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale oppure, ricorrendo le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile, entro 180 (centottanta) giorni da tale data.

## **14 ASSEMBLEA TOTALITARIA**

**14.1** Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea dei soci si reputa regolarmente costituita quando tutti coloro ai quali spetta il diritto di voto siano presenti (anche per delega) e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

## **15 LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ED A VOTARE NELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

**15.1** Hanno diritto di intervenire e votare in assemblea tutti i Soci. Il Socio moroso non può esercitare il diritto di voto.

**15.2** I Soci possono farsi rappresentare nell'assemblea, anche da non soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche mediante semplice delega, ed i relativi documenti devono essere conservati agli atti della Società. Il presidente dell'assemblea constata la regolarità delle deleghe.

## **16 QUORUM ASSEMBLEARI**

**16.1** L'assemblea dei soci della Società sarà validamente costituita e le sue delibere saranno validamente adottate con le maggioranze di legge.

## **17 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**17.1** La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) consiglieri.

**17.2** Qualora per dimissioni o per altre cause cessi un amministratore, l'intero consiglio di amministrazione si considera decaduto con effetto dall'assemblea convocata d'urgenza dai restanti amministratori o, in mancanza, da uno dei soci o da uno dei componenti dell'organo di controllo per deliberare sul rinnovo del consiglio di amministrazione ai sensi del precedente Paragrafo 17.1.

**17.3** Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito all'atto della loro nomina e comunque per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi sociali; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili, salvo revoca per giusta causa.

## **18 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**18.1** Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente, se questi non è nominato dall'assemblea.

**18.2** Al presidente del consiglio di amministrazione competono le attribuzioni previste dall'articolo 2381, primo comma, del Codice Civile e dal presente Statuto. Il consiglio di amministrazione può eleggere, anche al di fuori dei propri membri, un segretario.

## **19 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**19.1** Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente del consiglio di amministrazione, oppure da almeno 2 (due) membri del consiglio di amministrazione, nel comune dove ha sede la Società oppure altrove, purché in Italia, in altro Paese dell'Unione Europea, nel Regno Unito o in Svizzera.

**19.2** La convocazione si effettua mediante avviso che deve essere spedito a tutti gli amministratori e ai sindaci effettivi almeno 5 (cinque) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza o, in caso d'urgenza, ricevuto almeno 24 (ventiquattro) ore prima, via lettera raccomandata A.R., PEC o posta elettronica con avviso di ricevimento. L'avviso deve contenere la data e l'ora ed eventualmente il luogo dell'adunanza, l'elenco degli argomenti da trattare nonché i riferimenti o i link multimediali ai fini del collegamento in audio e/o video conferenza.

**19.3** Anche in difetto di formale convocazione, le riunioni del consiglio di amministrazione sono validamente costituite quando siano presenti tutti gli amministratori e i sindaci effettivi.

## **20 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**20.1** Le riunioni del consiglio di amministrazione della Società saranno validamente costituite e le sue delibere saranno validamente adottate con le maggioranze di legge.

**20.2** Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente oppure, in caso di sua assenza, rinuncia o impedimento, dal vicepresidente, ove nominato, oppure, in caso di assenza, rinuncia o impedimento anche di quest'ultimo, dalla persona designata dalla maggioranza degli amministratori intervenuti.

**20.3** Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal segretario.

**20.4** È ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si svolgano, anche esclusivamente, con interventi dislocati in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle condizioni sopra previste per le assemblee dei soci.

## **21 COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI**

**21.1** Il compenso per la carica degli amministratori è stabilito dall'assemblea dei soci. I Soci possono altresì determinare un importo massimo complessivo che il consiglio di amministrazione può attribuire per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche.

**21.2** La remunerazione dei membri del consiglio di amministrazione investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, nei limiti dell'ammontare massimo complessivo eventualmente determinato dai Soci, sentito il parere del collegio sindacale.

**21.3** Agli amministratori è riconosciuto il rimborso dei ragionevoli costi sopportati per ragioni del loro ufficio. Inoltre, l'assemblea può riconoscere un'indennità per la cessazione del rapporto, da accantonare in una apposita voce dello stato patrimoniale, calcolata in misura fissa o proporzionale ai risultati di esercizio.

## **22 POTERI DI GESTIONE E DELEGA DI POTERI**

**22.1** Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, nei limiti delle competenze attribuite dalla Legge e dal presente Statuto, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli che il presente Statuto e/o la legge riservano alla competenza dei Soci.

**22.2** Sono inoltre attribuite alla competenza del consiglio di amministrazione le deliberazioni sulle seguenti materie: **(i)** l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; **(ii)** la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del Socio; e **(iii)** l'adeguamento dello Statuto Sociale a disposizioni normative.

**22.3** Il consiglio di amministrazione, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente Statuto, può delegare proprie attribuzioni a uno o più dei suoi componenti e/o a comitati endo-consiliari. Il consiglio di amministrazione può costituire uno o più comitati non esecutivi.

## **23 RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ**

**23.1** La firma e la rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio spettano al presidente del consiglio di amministrazione e, in via disgiunta, nei limiti delle attribuzioni e poteri agli stessi conferite, agli amministratori delegati, ove nominati.

**23.2** Nei limiti delle attribuzioni a ciascuno conferite, coloro che hanno la firma e la rappresentanza della Società hanno, altresì, la facoltà di nominare procuratori alle liti e *ad negotia*, questi ultimi per determinati atti o categorie di atti.

## **24 DIVIETO DI CONCORRENZA**

**24.1** Gli amministratori sono tenuti al divieto di concorrenza, non potendo assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, esercitare un'attività concorrente in conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti rispetto ai business condotti dalla società e dalle società operative facenti parte del medesimo gruppo, salvo autorizzazione dell'assemblea dei soci, fatta eccezione per le cariche di amministratore non esecutivo assunte anche in società concorrenti nella misura in cui queste siano Affiliate di PERMIRA VII INVESTMENT PLATFORM Ltd, fermo in ogni caso l'impegno degli stessi, al momento della nomina e prima dell'accettazione della stessa, a rendere noti all'assemblea gli incarichi ricoperti presso altre società concorrenti ed a tenere informato il consiglio di amministrazione di eventuali nuovi incarichi in società concorrenti e fatta altresì eccezione per le partecipazioni detenute e le cariche di amministratore assunte dai consiglieri nelle società Tissuelab S.r.l. e Aegeria Soft Tissue LLC. A fini di chiarezza, le attività prestate dai consiglieri a favore di società Controllate dalla Società, direttamente o indirettamente, devono intendersi consentite e non in concorrenza con l'attività della Società senza necessità di previa approvazione da parte dell'assemblea dei soci.

## **25 COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

**25.1** L'organo di controllo della Società è costituito da un collegio sindacale composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti, nominati dall'assemblea dei soci.

**25.2** I sindaci effettivi della Società durano in carica per 3 (tre) esercizi sociali e sono rieleggibili. L'assemblea dei soci determina alla nomina la misura dei compensi da riconoscere ai membri del collegio sindacale della Società.

**25.3** Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni sopra previste per le assemblee dei soci.

**25.4** Il collegio sindacale esercita l'attività di revisione legale dei conti salvo che la stessa sia attribuita, per decisione dei Soci o nei casi prescritti dalla legge, ad un revisore legale oppure ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Nel caso di nomina del revisore legale dei conti, si applicano le disposizioni sulla revisione legale dei conti.

## **26 BILANCIO**

**26.1** Gli esercizi sociali della Società si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

**26.2** Entro i termini di legge, il consiglio di amministrazione della Società redige il progetto di bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci e il bilancio consolidato (quest'ultimo ove applicabile) al 31 dicembre di ogni anno, corredandolo della propria relazione sull'andamento della gestione.

## **27 DESTINAZIONE DEGLI UTILI NETTI**

**27.1** Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea dei soci, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno destinati secondo le deliberazioni dell'assemblea dei soci, la quale ha anche la facoltà di istituire riserve straordinarie.

**27.2** I dividendi sono pagati nel termine fissato dall'assemblea che ne delibera la distribuzione.

## **28 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

**28.1** Lo scioglimento e la liquidazione della Società sono regolati dalla legge.

## **29 CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

**29.1** Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i Soci ovvero tra i Soci e la Società, gli amministratori, i liquidatori, i sindaci, nonché le controversie attinenti la validità delle delibere assembleari sarà definitivamente risolta secondo il Regolamento d'arbitrato della Camera di Commercio Internazionale da un collegio di tre arbitri nominati secondo detto Regolamento. La sede d'arbitrato sarà Londra. Il procedimento arbitrale (ivi incluse le udienze e gli scritti difensivi) sarà condotto in lingua inglese. Gli arbitri decideranno in via rituale secondo diritto, applicando al merito della controversia il diritto italiano. Il lodo arbitrale sarà definitivo e vincolante tra le parti e non soggetto ad appello.

**29.2** Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a società fiduciaria operante ai sensi della legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, i Soci e/o l'organo amministrativo della Società, prendendo atto che l'esercizio dei diritti sociali da parte della società fiduciaria avviene per conto e nell'esclusivo interesse del fiduciante, effettivo proprietario della partecipazione, si impegnano, nelle controversie relative a rapporti societari, a consentire l'estromissione della fiduciaria ai sensi dell'art. 111 c.p.c. e a proseguire il processo nei confronti del fiduciante medesimo.

**29.3** Tutte le domande e azioni che non siano compromettibili in arbitri e che non siano per norme imperative deferite ad altro giudice, saranno rimesse alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano, con espressa esclusione di ogni altra giurisdizione concorrente o alternativa.

## **30 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

**30.1** Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni di Legge e di regolamento tempo per tempo vigenti.

**30.2** In aggiunta agli altri termini con la lettera iniziale maiuscola definiti altrove nel presente Statuto, i termini indicati nel presente Statuto con la lettera iniziale maiuscola avranno il significato qui di seguito indicato:

**Affiliato** indica (i) rispetto a qualsiasi soggetto, un soggetto che direttamente, o indirettamente attraverso uno o più intermediari o enti intermedi, Controlla interamente, è interamente Controllato o è sotto al comune intero Controllo con, tale soggetto; (ii) rispetto a un fondo o a un veicolo di investimento, un soggetto (diverso da qualsivoglia società in portafoglio) che, direttamente o indirettamente, è interamente detenuto dallo stesso gestore o consulente o da altra *limited partnership* o fondo o altro ente che sia gestito o riceva consulenza professionale di investimento dallo stesso gestore o consulente.

**Controllo** Indica, per ogni persona, quanto previsto dall'articolo 2359, primo comma, numero 1; i termini "Controllante" e "Controllata" ed il verbo "Controllare" avranno un significato coerente a quello di Controllo. Resta inteso che due o più persone che agiscono insieme per assicurarsi o esercitare il Controllo di un'altra persona saranno considerate come Controllanti di tale altra persona.

\*\*\*\*\*

F.to: Paolo MARCUCCI  
Simone CHIANTINI notaio